

14-*quinquies*. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-*sexies*. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-*septies*. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-*sexiesdecies*, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-*septiesdecies*, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori.

14-*octies*. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*nonies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*undecies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*septiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del

comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*decies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-*undecies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*duodecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*undecies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-terdecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-duodecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-quaterdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quinquiesdecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-sexiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-septiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-sexiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-octiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-septiesdecies

valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-noniesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-septiesdecies, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-septies, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA (comma 14-septiesdecies.)

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14-ter, lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-ter, lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

9. 01. (ex 9. 01.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori) - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie mi-

norì con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) Sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) Opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ad

eccezione di quelle realizzate nei comuni sprovvisti del piano regolatore generale, e gli interventi di cui al 14-ter ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-sexiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-septiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori.

14-octies. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-nonies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-undecies e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-septiesdecies, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-septies e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il

termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-decies. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-undecies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-duodecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari alla metà nei

comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-terdecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-duodecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-quaterdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quinquiesdecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-sexiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-septiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-sexiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*octiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14 bis a 14-*septiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*noniesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*septiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA (comma 14-*septiesdecies*.)

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

9. 02. (ex 9. 015.) Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. (Riapertura dei termini per la definizione agevolata delle violazioni edilizie e trasferimento di beni demaniali ai comuni). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano agli immobili realizzati alla data del 31 dicembre 2000. I termini per la definizione agevolata delle violazioni edi-

lizie di cui al medesimo articolo 39 sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La misura dell'oblazione, prevista dal comma 3 del citato articolo 39 è moltiplicata per 4 per gli immobili realizzati tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 2000. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere allegata la denuncia al catasto, di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La tabella allegata al medesimo articolo 39 è sostituita con la tabella allegata alla presente legge.

2. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dall'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni dal pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta sanatoria. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione, disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro sei mesi dalla richiesta di annullamento.

3. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione

realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

4. Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

Tabella allegata

**IMPORTO FISSO DA VERSARE
ENTRO IL 30 GIUGNO 2003
(articolo 7-bis, comma 1)**

Tipologia di abuso:

Opere edilizie fino a 100 metri cubi, importo dovuto euro 500;

Opere edilizie fino a 200 metri cubi, importo dovuto euro 1.500;

Opere edilizie fino a 400 metri cubi, importo dovuto euro 3.000;

Opere edilizie fino a 750 metri cubi, importo dovuto euro 5.000;

Opere edilizie oltre 750 metri cubi, importo dovuto euro 10 a mq oltre all'importo previsto sino a 750 metri cubi.

9. 014. (ex 7. 01.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Definizione accelerata dei procedimenti pendenti in materia di condono edilizio). — 1. Ferme restando le disposizioni relative all'ambito di applicazione del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e fatti salvi i provvedimenti negativi adottati dai comuni nonché i procedimenti conclusi entro la data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti in materia di condono edilizio relativi alle opere abusive eseguite entro il 31 dicembre 1993, è consentito, in alternativa alle procedure previste dalla normativa vigente, il ricorso alla procedura speciale di cui ai commi 2 e seguenti.

2. Ciascun comune può stipulare, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al successivo comma 9, apposita convenzione con l'Agenzia del territorio al fine di delegare a tale organo l'accertamento definitivo dell'ammontare delle oblazioni, degli oneri concessori, se dovuti, delle sanzioni ambientali, se dovute, nonché gli altri adempimenti amministrativi richiesti dalle norme vigenti per la definizione delle procedure di condono edilizio di cui alle citate leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. A tal fine, la convenzione prevede la trasmissione alla Agenzia del territorio, secondo modalità improntate alla massima efficienza ed accelerazione del procedimento, della documentazione relativa ai procedimenti ancora non definiti.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione del decreto di cui al comma 9, relativamente agli abusi edilizi commessi nel territorio dei comuni che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 2, i soggetti che intendono pervenire alla definizione accelerata del procedimento, presentano domanda alla Agenzia del territorio allegando:

a) eventuale documentazione integrativa;

b) eventuali ricevute attestanti i pagamenti dell'oblazione, degli oneri concessori.

sori e delle sanzioni ambientali già effettuati, nonché relativa documentazione di denuncia al catasto.

4. Qualora la documentazione presentata sia insufficiente ai fini della individuazione delle caratteristiche dell'opera abusiva e della determinazione dell'oblazione, la domanda di definizione accelerata è respinta.

5. L'Agenzia del territorio accerta l'ammontare dell'oblazione, degli oneri concessori e delle eventuali sanzioni ambientali dovute ai sensi della normativa vigente, con detrazione delle somme già versate e ne dà comunicazione all'interessato.

6. Quale corrispettivo del servizio effettuato dall'Agenzia del territorio, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una somma pari al 7 per cento del totale delle somme complessivamente accertate.

7. Il pagamento delle somme accertate dalla Agenzia del territorio e del corrispettivo di cui al comma 6, nonché la relativa comunicazione al comune nel cui territorio sono state eseguite le opere abusive, costituisce conclusione positiva del procedimento, equivale a concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ed estingue ogni altra obbligazione a carico del richiedente.

8. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere anche la delega alla Agenzia delle entrate degli adempimenti relativi a procedimenti per i quali i soggetti interessati non presentano domanda di definizione accelerata.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la stipula delle convenzioni e per la trasmissione della documentazione dai comuni all'Agenzia del territorio, le modalità di presentazione della domanda di definizione accelerata del procedimento pendente da parte dei soggetti interessati, i criteri e le modalità per la verifica della incompletezza della documentazione e per

il conseguente rigetto delle domande, per l'effettuazione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e per il pagamento delle somme accertate.

9. 03. (ex 9. 05.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I comuni che sino a due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge non erano dotati di piani regolatori generali possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 020 (ex 44. 0325). Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Disposizioni in materia di concorso di violazioni e continuazioni). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le violazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono considerate violazioni formali ».

9. 04. (ex 9. 02.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Tarantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo*). — 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo derivi da mancati versamenti periodici relativi a tributi erariali dichiarati da soggetti titolari di reddito di impresa, la Direzione regionale delle entrate può concedere, in presenza di esigenze obiettive relative al mantenimento dei livelli occupazionali, la rateazione di cui al comma 1, senza richiedere la prestazione di un' idonea garanzia. A tal fine, il contribuente presenta, unitamente alla richiesta di rateazione di cui al comma 2, un'istanza motivata ».

9. 05. (ex 9. 03.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Tarantino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Pagamento immediato pro quota delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo*). — 1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del codice della strada indicate nel comma 2 e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.

2. Il condono previsto dal comma 1-bis è relativo alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217, 218, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

9. 06. (ex 9. 04.) Arnoldi, Vitali, Marras, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reinscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo il pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

9. 07. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 9. 07.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuata nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è pari al 30 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinta mediante l'accordo transattivo di cui ai commi precedenti. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso al 50 per cento di quello indicato nell'atto di

citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre quindici anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, l'importo percentuale di cui ai commi precedenti è ridotto dal 30 per cento al 15 per cento.

5. L'interessato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. L'amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei Conti.

6. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno ivi precisate, dovrà aver luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre quaranta giorni dalla sua conclusione.

7. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge.

8. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

9. 08. (ex 9. 08.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) - 1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa di cui al numero 125 della

tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti che abbiano in corso, alla data del 10 gennaio 2003, procedimenti di natura amministrativa nei confronti della concessionaria pubblica in violazione di dette disposizioni.

2. I termini contenuti nelle disposizioni di legge richiamate al comma 1, sono da intendersi sospesi dalla data di entrata in vigore del presente legge fino all'attuazione del nuovo assetto ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 249/97. Dietro presentazione della singola domanda di sanatoria, per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, l'oblazione prevista è fissata nella misura del 10 per cento della somma cumulata dovuta a titolo di canone di abbonamento.

3. La domanda di sanatoria con la prova di pagamento dell'oblazione deve essere presentata alla sede regionale RAI competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 settembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 7, 1, 3, 5, 8.

9. 09. (ex 9. 010.) Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. Il termine per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'annualità d'imposta relativa al 1999 e successive è prorogato di un anno.

9. 010. (ex 9. 012.) Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. L'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e di contributi, possono regolarizzare la residua posizione debitoria relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto in venti rate semestrali, di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2003.

2. Tutte le somme versate a titolo di interessi in ottemperanza a precedenti disposizioni di legge costituiscono un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma precedente entro la data della prima scadenza. Il credito d'imposta concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate saranno recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni precedenti sono stabilite di concerto con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di assicurare la ripresa economico-finanziaria dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta determinato con le seguenti modalità alternative:

a) ai soggetti che negli esercizi compresi fra il 1992 ed il 2001 hanno riportato perdite rilevabili dai bilanci depositati o dalle dichiarazioni fiscali presentate, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite subite e fino a concorrenza del debito fiscale e contributivo;

b) i soggetti che hanno subito una contrazione del fatturato dal 1992 al 2001, possono beneficiare di un credito d'imposta da determinarsi sul debito di cui al

comma 1 nella stessa percentuale della contrazione del fatturato calcolato dalla media degli ultimi tre esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 rispetto alla media 1990, 1991 e 1992;

c) il credito d'imposta determinato alternativamente in base alle lettere precedenti è da utilizzarsi in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma 1 entro la data della prima scadenza di cui al successivo comma.

6. Il residuo debito verrà corrisposto in venti rate semestrali di pari importo, la prima con scadenza entro il 31 dicembre 2003 con applicazione degli interessi legali.

7. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5 non concorre a formare il reddito imponibile a condizione che le somme siano destinate a un fondo di riserva indivisibile, da utilizzare per la ricostituzione o l'aumento del capitale sociale.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta a condizione che:

a) i beneficiari provvedano ad effettuare il pagamento dei residui tributi e contributi sospesi a seguito del sisma di cui all'articolo 1;

b) alla data di entrata in vigore della legge i beneficiari non siano assoggettati a procedure concorsuali.

9. Le aziende industriali che hanno stipulato mutui con l'IMI per contratti di ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre 1992 a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e che a seguito della crisi economica degli anni '90, sono divenute inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo con addebito da parte dell'IMI degli interessi di mora previsti in contratto e successivi riscadenziamenti con capitalizzazione degli interessi di mora, al fine di favorire la loro ripresa economica e produttiva, sono

tenute al pagamento della sola sorte capitale dovuta in 8 rate semestrali con interessi al tasso legale ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 011. (ex 9. 013.) Alberto Giorgetti, La Russa, Strano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I debiti tributari e contributivi dei contribuenti della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti provvedendo al pagamento del venti per cento di quanto ancora dovuto, in unica soluzione, entro il 30 aprile 2003.

2. Qualora l'importo da versare sia superiore a euro 100.000, si potrà procedere alla regolarizzazione in due rate, di cui la prima entro il 30 aprile 2003 e la successiva entro 12 mesi, maggiorata degli interessi legali.

3. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a presentare, all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

4. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

5. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del reddito.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai tributi locali.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 012. (ex 9. 014.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Tributi arretrati). — 1. I contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati alle provvidenze del terremoto del 13 dicembre 1990 possono definire le pendenze per i tributi, imposte, tasse, contributi ed ogni altro onere sospeso o/e differito, possono definire le somme ancora dovute mediante versamento del 10 per cento di detti importi entro e non oltre il 30 giugno 2003.

2. I versamenti di tali somme definiscono la posizione fiscale e contributiva di ogni soggetto con riferimento alle predette contribuzioni sospese o/e differite.

9. 013. (ex 9. 016.) Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni degli articoli 34, 60, 93, 94, 95, 126, 158, 165, 179, 181, 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, verbalizzate e per le quali sia in atto un contenzioso al 31 dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del trenta per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del cinque per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.

9. 030 (ex 44. 0416). Caparini, Luciano Dussin, Gibelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

(A.C. 3200-bis – Sezione 7)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 11.**

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interes-

sati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **11. 1.** (ex 11. 11.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- **11. 2.** (ex 11. 2.) Russo Spena, Giordano, Frigato, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **11. 3.** (ex 11. 5.) Mattarella, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

- ***11. 4.** (ex *11. 1. e ex *3200-bis. 11. 1.) Olivieri, Maurandi, Boato, Maran.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

- * **11. 5.** (ex *11. 8.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 7.** (ex 11. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 27 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 8. (ex 11. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

11. 9. (ex 11. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 10. (ex 11. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere i commi 1 e 2.

11. 35. (ex 13. 62.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

al comma 5, sopprimere la lettera e).

11. 12. (ex 11. 25.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

11. 13. (ex 11. 24.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme che i Comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del patto di stabilità.

11. 16. (ex 11. 23.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

11. 11. (ex 11. 31.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 5, sostituire le parole: 20.658 euro con le seguenti: 30.987 euro e le parole: 87 milioni di euro con le seguenti: 130,5 milioni di euro.

11. 14. (ex 11. 30.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 7, sostituire le parole: 6,5 per cento con le seguenti: 8 per cento.

11. 15. (ex 11. 29.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: aggiuntiva di 400 milioni fino a: 2004, con le seguenti: aggiuntiva di 900 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte della dotazione aggiuntiva, per un importo non inferiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. 30. (ex *34.59.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Landolfi, Lisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ **11. 21.** (ex 11. 4.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Tanzilli, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

○ ***11. 20.** (ex *11. 19.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

○ ***11. 17.** (ex *11. 12.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

11. 36. (ex 11. 10) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter:

2004: — 460.000;
2005: — 460.000.

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2:

2004: — 393.000;
2005: — 393.000.

○ **11. 50.** (ex 11. 28.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

All'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **11. 28.** (ex 11. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze,

voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000;

2005: — 460.000.

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate):

2004: — 393.000;

2005: — 393.000.

- **11.18.** (ex *11. 32.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000;

2005: — 460.000.

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzie delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2004: — 393.000;

2005: — 393.000.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo